

STATUTO

**PEGASUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGROPOLI SA VIA MATTINE 189

Numero REA: SA - 457904

Codice fiscale: 05588900653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

	guito indicate.	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA	
	Art.1 - E' costituita una Società cooperativa denominata	
	"PEGASUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile	
	e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica, nonché dalla	
	legge 8 novembre 1991 n.381 in materia di cooperative socia-	
	li alla quale disciplina si cumula quella specifica del set-	
	tore in cui la cooperativa andrà ad operare, nel rispetto,	
	in caso di diverse attività, della contabilità separata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo as-	
	sembleare, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	SEDE	
	Art.2 - La Cooperativa ha sede legale in Agropoli (SA) al-	
	l'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente	
	Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter	
	disp. att. c.c.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-	
	terà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-	

	primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-	
	lia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,	
	mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza del-	
	l'assemblea dei soci.	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060,	
	ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deli-	
	berazione dell'assemblea dei soci.	
	SCOPO	
	Art.3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice ci-	
	vile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma	
	secondo del codice civile, può svolgere la propria attività	
	anche con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che de-	
	termina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera A e lettera B del-	
	la legge 8 novembre 1991 n. 381, è di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso e l'esercizio di atti-	
	vità produttive finalizzate all'inserimento sociale e lavora-	
	tivo di persone svantaggiate, secondo le modalità indicate	
	dalla circolare n.153, 8 novembre 1996, del Ministero del La-	
	voro. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa inten-	

	dono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la ge-	
	stione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie pre-	
	viste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta	
	la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	OGGETTO	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi	
	dei soci, avrà come attività principale:	
	- manutenzione del verde pubblico, rimboschimento forestale,	
	potature, manutenzione viaria, pulizie ambientali, raccolta	
	di rifiuti solidi ed ingombranti, urbani e non, con smantel-	
	lamento ed imballaggio;	
	- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici sia pub-	
	blici che privati nonché di impianti sportivi, idrici, termi-	
	ci, a gas, elettrici ed antincendio;	
	- costruzioni edili; stradali, fognarie, espurgo, asfalti e	
	movimento terra;	
	- lavorazioni agricole in aziende proprie o fitto e relativa	

	trasformazione dei prodotti.	
	La cooperativa può compiere tutte le operazioni imprendito-	
	riali e contrattuali ritenute necessarie o utili, ad esclusi-	
	vo giudizio dell'organo amministrativo, per la realizzazione	
	dell'oggetto sociale. Per il raggiungimento degli scopi indi-	
	cati, secondo contingenti di opportunità, la propria atti-	
	vità con quella di altri enti cooperativi, aderendo a consor-	
	zi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo coope-	
	rativo, finalizzate anche alla costituzione di società mi-	
	ste-pubblico-privato.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, per	
	lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;	
	la cooperativa inoltre potrà essere affidataria da parte di	
	Enti pubblici o privati di qualunque servizio attinente al	
	proprio oggetto sociale, e potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, da-	
	gli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperati-	
	va potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessa-	
	ri o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà as-	
	sumere partecipazioni in altre imprese, Società od Enti, a-	
	venti oggetto sociale analogo o affine a scopo di stabile in-	
	vestimento e non di collocamento sul mercato; potrà dare ade-	

	sione e partecipazione ad enti ed organismi economici, con-	
	sortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvv-	
	igionamenti ed il credito; potrà concedere avalli cambiari,	
	fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'otteni-	
	mento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa ade-	
	risce, nonchè a favore di altre cooperative, con espressa e-	
	sclusione di qualsiasi attività finanziaria nei confronti	
	del pubblico.	
	Potrà inoltre acquistare o prendere in gestione, locazione	
	e/o leasing beni mobili ed immobili, attrezzature necessarie	
	od utili per il raggiungimento dello scopo Sociale.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativa-	
	mente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sot-	
	to ogni forma.	
	Il tutto con l'osservanza delle, ed entro i limiti previsti	
	dalle, disposizioni in materia, tempo per tempo, vigenti.	
	TITOLO II	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI,	
	CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE,	
	LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	

	Art.4 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non può	
	essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che discipli-	
	nano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età, che abbiano capacità, an-	
	che lavorative, ed interessi non contrastanti con la coopera-	
	tiva.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabi-	
	li dalla legge.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991, n.381.	
	Art.5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presen-	
	tare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo della	
	società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli	
	organi sociali, nonché ai regolamenti interni;	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civi-	

	le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente atto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro	
	60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annota-	
	ta nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente ab-	
	bia effettuato i versamenti richiesti.	

	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui impor-	
	to non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consen-	
	titi dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codi-	
	ce civile con le modalità e per l'importo annualmente deter-	
	minati dall'assemblea;	
	- all'osservanza di quanto indicato nel presente atto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate da-	
	gli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavo-	
	ro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nel-	
	l'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa.	
	CAPO II	
	MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI	
	Art.6 - La qualità di socio cooperatore si perde per reces-	
	so, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari	
	del socio defunto non hanno i requisiti.	
	Art.7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede-	

	re il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-	
	ciali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del	
	codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione in-	
	nanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Art.8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	

	del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art.2043 c.c., cagioni alla Cooperativa	
	con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quel-	
	le della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	ustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	

	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sen-	
	si dei precedenti articoli.	
	Art.9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'ac-	
	certamento di tali requisiti è effettuato con delibera del-	
	l'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo,	
	spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente ver-	
	sata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono no-	
	minare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divi-	
	sibile e la società consenta la divisione.	
	Art.10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi	
	o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle	
	quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive	
	del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della società e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies terzo	
	comma c.c.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi del-	
	l'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è	
	verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato, salvo il dirit-	

	to di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concor-	
	renza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere cor-	
	risposto in più rate in osservanza dell'art.2535 c.c. Le quo-	
	te per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di	
	cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno de-	
	volute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva	
	straordinaria.	
	Art.11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa	
	e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le	
	prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	Art.12 - Le quote sociali non possono essere cedute e non	
	possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi na-	
	tura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Ai sensi dell'art.2530 c.c., il socio che intende trasferire	
	la propria quota deve darne comunicazione all'organo ammini-	
	strativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che con-	
	cede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decor-	
	so tale termine il socio e' libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	

	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	Art.13 - Il patrimonio della Società e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere in-	
	feriore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del	
	codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della società.	

	I soci possono concedere, entro i limiti previsti dalle di-	
	sposizioni in materia tempo per tempo vigenti, finanziamenti	
	alla società, anche non proporzionali alle quote possedute,	
	con obbligo di restituzione. Essi, in deroga a quanto stabi-	
	lito dall'art.1282 c.c. e fatta salva espressa diversa pat-	
	tuizione con l'organo amministrativo, si intenderanno infrut-	
	tiferi ed effettuati a titolo gratuito e potranno essere con-	
	vertiti in finanziamenti a fondo perduto.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - DECISIONI DEI SOCI	
	Art.14 - Salvo quanto disposto nel successivo art.15, le de-	
	cisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei so-	
	ci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, e	
	possono essere adottate mediante consultazione scritta, sul-	
	la base del consenso espresso per iscritto dai soci, o con	
	deliberazione assembleare.	
	Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizio-	
	ne del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.	
	Uno dei soci, o uno degli amministratori, comunica a tutti i	
	soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della de-	
	cisione da adottare, fissando un termine non superiore a cin-	
	que giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire	
	presso la sede sociale apposita dichiarazione, apposta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, indicando il pro-	

	prio voto, favorevole, contrario (spiegando la motivazione),	
	di astensione. L'astensione non vale come voto contrario. La	
	mancata comunicazione da parte dei soci equivale ad astensio-	
	ne. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della decisione e il consenso alla stessa.	
	Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che	
	consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro	
	della ricezione, anche mediante dichiarazione di ricevuta in-	
	viata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta e-	
	lettronica, e devono essere conservate dalla società.	
	La decisione si intende validamente presa con il voto favore-	
	vole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cincuan-	
	tuno per cento) del capitale sociale.	
	Art.15 - Devono essere sempre adottate, mediante deliberazio-	
	ne assembleare, le decisioni dei soci che riguardano, l'ap-	
	provazione del bilancio, le modificazioni dell'atto costitu-	
	tivo, il compimento di operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministrato-	
	ri o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.	
	L'assemblea e' convocata dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da	
	affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o con-	

	segnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei so-	
	ci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai	
	sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni pri-	
	ma dell'adunanza a mezzo raccomandata a.r. La spedizione del-	
	l'avviso di convocazione può essere effettuata anche median-	
	te telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al nume-	
	ro o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri	
	componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al re-	
	visore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo,	
	il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonchè la data dell'eventuale seconda convocazio-	
	ne, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convoca-	
	zione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purchè nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parteci-	
	pano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assem-	
	blea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventual-	
	mente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta	
	di essere stati tempestivamente informati della riunione e	

	di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale di-	
	chiarazione verrà conservata tra gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la con-	
	vocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice	
	civile.	
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore	
	ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	posseduta.	
	L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza	
	l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza asso-	
	luta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un	
	segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla Legge o dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongo-	

	no alla loro approvazione.	
	All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale	
	ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sul-	
	la copertura delle perdite;	
	c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Am-	
	ministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente ac-	
	cantonati per fini di mutualità;	
	g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	il programma di mobilità;	
	i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio	
	l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento an-	

	tecipato della società;	
	m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che com-	
	portano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale deter-	
	minato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	o) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	società;	
	p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla Legge alla sua competenza.	
	In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	ci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assolu-	
	ta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli ogget-	
	ti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventua-	
	li diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabil-	
	mente dalla Legge.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costituti-	
	vo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	

	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risulta-	
	to delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzien-	
	ti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei so-	
	ci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO II - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art.16 - La società e' amministrata da un Amministratore Uni-	
	co, o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche	
	non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il	
	periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o	
	anche fino a revoca.	
	In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto	
	forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei	
	soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente	
	con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..	
	Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in o-	
	gni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al	
	risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Ammini-	
	stratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la	

	maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i so-	
	ci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rima-	
	sti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di a-	
	dottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori,	
	i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	Art.17 - L'organo amministrativo e' investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della so-	
	cietà ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga	
	opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non	
	siano dalla legge e dall'atto costitutivo attribuiti alla e-	
	sclusiva competenza dell'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare procurato-	
	ri della società per determinati atti o categorie di atti.	
	Art.18 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi	
	membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a	
	meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci al-	
	l'atto della nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale,	
	purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convoca-	
	zione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessa-	
	rio e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà	
	dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nomina-	

	ti.	
	L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata	
	a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di ur-	
	genza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due gior-	
	ni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro	
	del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nomi-	
	nati.	
	La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di re-	
	golare convocazione, qualora siano presenti tutti i consi-	
	glieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	
	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consi-	
	gliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consiglie-	
	re più anziano d'età.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudio-	
	conferenza a condizione che:	
	1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno;	

	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà	
	tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessa-	
	ria la presenza della maggioranza degli Amministratori in ca-	
	rica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei	
	presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei	
	suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i	
	limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile	
	non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le	
	materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del	
	codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, e-	
	sclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Art.19 - All'Amministratore Unico, al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente	
	oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o con-	
	giuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiun-	
	tamente, e' attribuita la rappresentanza legale della so-	

	cietà con firma libera.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei pote-	
	ri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta	
	nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presi-	
	dente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabi-	
	lità.	
	Art.20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolu-	
	mento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rap-	
	porto che potrà essere garantita anche mediante la stipula	
	di idonea polizza assicurativa.	
	CAPO III - ORGANO DI CONTROLLO	
	Art.21 - Quando è obbligatorio per legge, è nominato il Sin-	
	daco unico o il Collegio Sindacale composto da 3 (tre) mem-	
	bri effettivi e 2 (due) supplenti.	
	Il controllo contabile è esercitato dal Sindaco unico o dal	
	Collegio Sindacale o da un revisore.	
	Art.22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposi-	
	zioni previste in materia di Collegio Sindacale della so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	CAPO IV - REVISORE	

	Art.23 - La società può nominare con le stesse modalità del-	
	l'articolo precedente e con gli stessi poteri un Revisore i-	
	scritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E	
	COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la re-	
	lazione al bilancio nella quale dovranno essere specificata-	
	mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.	
	2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi	
	all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente	
	le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 se-	
	xies del codice civile.	
	Art.25 - In considerazione degli scopi societari che escludo-	
	no ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva	
	il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel ri-	
	spetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo	
	art. 26 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione de-	
	gli utili annuali destinandoli:	

	a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-	
	to) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previ-	
	sto per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	Art.26 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bi-	
	lancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	

	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzio-	
	ne alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrat-	
	tenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal	
	Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri	
	di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare	
	le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzia-	
	rità ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-	
	la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assem-	
	blea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste	
	dalla legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazio-	
	ne che trattasi di società in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, previa eventuale eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei so-	
	ci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civi-	
	le.	

	TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	Art.28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato.	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO	
	Art.29 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato	
	da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo	
	amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste dal presente Statuto.	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i	
	soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto so-	

	cialie o all'interpretazione e all'esecuzione del presente	
	statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromettibili,	
	verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente	
	del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
	suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria	
	dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti	
	spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, en-	
	tro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di re-	
	cesso a sensi del precedente art.7.	
	Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con si-	
	stema elettronico e completato a mano da me Notaio su nove	
	fogli per trentatre facciate, ho dato lettura alle persone	
	costituite che, trovandolo conforme alla volontà manifestata-	
	mi, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore	
	diciannove e quaranta.	
	F.to Giuseppe Carpinelli, Giuseppe Marino, Rosario Runco,	

[illegible]

32 di 32